



Tribunale Federale FIV

Decisione n. 1/2016

Procedimento disciplinare RPNI 8/15 A carico di Filippo Zumbo e Compagnia Della Vela di Roma ssd

Con lettere in data 28 settembre 2015 e 20 ottobre 2015, gli UdR Emanuela Proietti e Rolando Morelli, comunicavano che il tesserato Filippo Zumbo, Presidente dell'Affiliato "Compagnia della Vela di Roma ssd" ometteva di richiedere i documenti necessari (ordinanza, elenco partecipanti, etc) per la regata nazionale U.A.C.C. disputata nelle acque del lago di Bracciano il 18 e 19 luglio 2015.

Per tali motivi, il Procuratore Federale ha avviato il relativo procedimento e considerato che i fatti riferiti non sono stati contestati dagli incolpati, ritenuta la condotta del tesserato gravemente illecita per non aver richiesto le previste autorizzazioni amministrative per lo svolgimento della regata, considerato che il comportamento omissivo del tesserato ha esposto gli UdR Emanuela Proietti e Rolando Morelli a sanzioni personali dirette e la Federazione a formali contestazioni da parte degli Organi preposti, ritenuto che il comportamento provoca gravi danni a immagine e affidabilità della Compagnia della Vela di Roma ssd e indirettamente alla Federazione, considerato che l'illecito del tesserato coinvolge l'Affiliato da esso presieduto, ha formalizzato l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.

In tal senso, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento:

- del Tesserato Filippo Zumbo, per aver con il suo comportamento violato il disposto dell'art. 5, comma, 1 lett. d) e h), dello Statuto, dell'art. 60, comma 1, con le aggravanti ex art. 67/1, lett. a) e c) del regolamento di Giustizia, nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 3 del corrispondente Codice della FIV;
- dell'Affiliato "Compagnia della Vela di Roma ssd" ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento di Giustizia, perché responsabile oggettivamente dell'operato del suo Presidente Filippo Zumbo.

Non sono stati presentati atti difensivi da parte degli incolpati.

È agli atti documentazione che conferma quanto forma oggetto di incolpazione e, in particolare è agli atti la nota della signora Emanuela Proietti in data 25 settembre 2015, che descrive, con dovizia di particolari quanto è accaduto e la nota in data 21 luglio 2015 dell'avv. Gioacchino Micalizzi anch'essa confermativa di quanto ha poi formato oggetto di contestazione con l'incolpazione.



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

pag. 1 di 2

Piazza Borgo Pila, 40 - Torre A 16° piano - 16129 Genova - Tel. +39 010 544 541 Fax +39 010 592 864
C.F. 95003780103 - federvela@federvela.it www.federvela.it



All'udienza del 12 gennaio 2016 nessuno è comparso e, previe le conclusioni del Procuratore Federale che ha insistito perché siano comminate (i) al tesserato Filippo Zumbo la sanzione della sospensione di mesi 6 (sei) e all'Affiliato Compagnia della Vela di Roma ssd la sospensione di mesi 4 (quattro), quest'ultima a titolo di responsabilità oggettiva, il caso è stato trattenuto in decisione.

Il Tribunale Federale

atteso che dai documenti in atti (con particolare riguardo alle note della signora Emanuela Proietti e dell'avv. Gioacchino Micalizzi) risultano i fatti che hanno formato oggetto dell'inculpazione, fatti che non sono essendo stati contestati sono dunque provati;

ritenuto che, mentre l'inculpato Filippo Zumbo ha tenuto una condotta attiva tesa a non rendere noto e, dunque, celare che la regata di che trattasi non era stata autorizzata, il Circolo Affiliato, del quale è stato disposto il deferimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, non consta aver avuto, al di là del rapporto organico del proprio Presidente Filippo Zumbo, alcuna partecipazione attiva e, dunque, che, pur rispondendo per responsabilità oggettiva, non di meno merita una sanzione meno afflittiva di quella richiesta dalla Procura Federale;

considerato che la sanzione nei confronti dell'Affiliato può essere modulata in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Giustizia in misura tale da essere afflittiva e, nel contempo, dissuasiva dal commettere ulteriori analoghi illeciti;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, in parziale accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate dal Procuratore Federale, per le esposte ragioni, infligge al signor Filippo Zumbo la sospensione di mesi 6 (sei) e alla Compagnia della Vela di Roma ssd la sanzione della deplorazione, con nota scritta.

Così deciso in Genova il 12.01.2016

Alessandro Ghibellini - presidente e relatore

Cesare Fumagalli - membro componente

Enrico Salvatico - membro componente

